



Direzione: AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Area: CACCIA E PESCA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G00242 **del** 14/01/2024

Proposta n. 1296 **del** 12/01/2024

Oggetto:

L.R. 07 Dicembre 1990, n 87, art. 13. Pesca in epoca di divieto a scopo di fecondazione artificiale della specie coregone Coregonus lavaretus e successiva immissione nel Lago di Bolsena. Autorizzazione della Cooperativa pescatori Rinascente, P. IVA 01386290561

OGGETTO: L.R. 07 Dicembre 1990, n° 87, art. 13. Pesca in epoca di divieto a scopo di fecondazione artificiale della specie coregone *Coregonus lavaretus* e successiva immissione nel Lago di Bolsena. Autorizzazione della Cooperativa pescatori Rinascente, P. IVA 01386290561

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITÀ
ALIMENTARE, CACCIA E PESCA**

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Caccia e Pesca;

VISTA la Legge Statutaria dell'11 novembre 2004, n. 1 “*Nuovo Statuto della Regione Lazio*”;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, riguardante l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale, ed in particolare gli articoli del Capo II Sezione I, che individuano le tipologie e le procedure di adozione degli atti adottati dagli organi di direzione politica e dai dirigenti regionali;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2015 n. 17 “Legge di stabilità regionale 2016” ed in particolare l'art. 7 “Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale” con la quale sono state conferite alle Regioni le funzioni amministrative non fondamentali in materia di caccia e pesca;

VISTA la D.G.R. n. 56 del 23 febbraio 2016 con la quale è stata individuata la Direzione regionale “Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca” quale struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17;

VISTA la Deliberazione n. 853 del 04/12/2023 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale Caccia e Pesca al Dott. Roberto ALEANDRI;

VISTA l'Atto di organizzazione n. G16945 del 16 dicembre 2023 con cui è stato conferito al Dott. Giovanni Carlo Lattanzi l'incarico di Dirigente ad interim dell'Area “Caccia e Pesca”;

VISTA la legge regionale del 07/12/1990 n° 7 “Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio”;

RILEVATO che la pesca al coregone per effetto della suddetta legge, è vietata dal 25 dicembre al 31 gennaio di ogni anno e che allo stesso tempo è vietato il commercio, trasporto e commercializzazione nei pubblici esercizi salvo che per soggetti provenienti da fuori Lazio o oggetto di fecondazione artificiale presso incubatoi autorizzati;

TENUTO CONTO la specie coregone (*Coregonus lavaretus*) è storicamente presente nel Lago di Bolsena, rappresenta fonte rilevante di reddito per i pescatori professionali e per l'indotto locale;

CONSIDERATO che, per sostenere la popolazione oggetto di prelievo si fa ricorso alla riproduzione artificiale presso incubatoi ittigenici presenti in prossimità delle zone di pesca;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e le modifiche apportate dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 2019, n. 102 “Regolamento recante ulteriori modifiche all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente l’attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

VISTO il Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 aprile 2020 “Criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all’allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e per l’immissione di specie e di popolazioni non autoctone”;

CONSIDERATO che, essendo la specie in questione classificata come alloctona, con nota n. 792428 del 17 luglio 2023 è stata richiesta al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, (MASE) l’autorizzazione all’immissione in deroga, in alcuni laghi del Lazio;

PRESO ATTO del Decreto MASE PNM N°515 del 04/12/2023 con il quale è stata rilasciata l’autorizzazione alla Regione Lazio per l’immissione in natura della specie non autoctona Coregone (*Coregonus lavaretus*) per il quinquennio 2024-2028 utilizzando esclusivamente stadi larvali della specie, attenendosi alle quantità massime e a tutte le prescrizioni di cui al documento “Valutazione tecnica da parte del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente dello studio del rischio per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all’allegato D del Decreto del Presidente della Repubblica 08 settembre 1997, n. 357, e per l’immissione di specie e di popolazioni non autoctone”, parte integrante della delibera n. 222/2023 del 03 novembre 2023 del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNAPA);

CONSIDERATO che con la nota N.45301 del 12/01/2024 è stata trasmessa la documentazione di autorizzazione in deroga alla Direzione Ambiente, Area Protezione e Gestione della Biodiversità comunicando che le attività per il Lago di Bolsena erano prossime all’avvio;

CONSIDERATO, pertanto, che è possibile riprendere le attività di riproduzione artificiale di coregone per la produzione di avannotti da immettere nei laghi del Lazio, con la finalità di incrementarne la popolazione naturalmente presente;

VISTA la proposta di autorizzazione presentata dall’ADA Lazio Nord n. N.1479476 del 20-12-2023 con la quale si propone di consentire alla Cooperativa di pescatori professionali “Rinascente”, con sede legale a Marta (VT) in via Amalasanuta, 143/A, la pesca in epoca di divieto nel lago di Bolsena autorizzando i soci e fornendo prescrizioni sulla modalità di conduzione delle attività;

RITENUTO di autorizzare la Cooperativa di pescatori professionali “Rinascente”, con sede legale a Marta (VT) in via Amalasanuta, 143/A, la pesca del coregone, a scopo di fecondazione artificiale in epoca di divieto, nel lago di Bolsena per il periodo riproduttivo dalla data del presente atto al 31 gennaio 2024;

PRESO ATTO che con la suddetta nota viene proposto di autorizzare i soci della Cooperativa “Rinascente” di seguito riportati ad effettuare le operazioni di pesca e le successive fasi di fecondazione presso l’incubatoio di Marta:

COGNOME	NOME	N. LICENZA PESCA	N. BARCA
GAROFOLI	ANDREA	170	VT094
GAROFOLI	GIUSEPPE	1269	VT003

GAROFOLI	MIRCO	1292	VT059
GENTILI	CARLO	1312	VT068
MARINACCI	ROSSANO	175	VT060
MARINACCI	STEFANO	200	VT101
NATALI	GIANFRANCO	198	VT004
NATALI	ROBERTO	1313	VT070
PAPI	DANIELE	1308	VT107
PRUGNOLI	GABRIELE	179	VT063
VOLPI	DOMENICO	1306	VT078

PRESO ATTO, inoltre, che viene proposto di impartire le seguenti prescrizioni da osservare obbligatoriamente per lo svolgimento delle attività:

- a) la Cooperativa “Rinascenza” dovrà fornire un calendario delle giornate in cui saranno effettuare le battute di pesca dei riproduttori di coregone, con indicati gli equipaggi coinvolti;
- b) le battute di pesca dovranno essere realizzate avvalendosi di non più di tre barche al giorno, con esclusivo uso di reti con maglia non inferiore al 40 e massimo 20 reti per ogni barca;
- c) la pesca dei riproduttori è autorizzata anche nelle aree in cui insistono diritti esclusivi di pesca soltanto se gli aventi diritto forniranno preventivamente specifica autorizzazione scritta alla Cooperativa a all’ADA Lazio Nord;
- d) l’incubatoio di Marta potrà ricevere il pescato dai pescatori autorizzati per le relative giornate.
- e) le operazioni di pesca dovranno cessare non appena sarà raggiunta la quantità massima di uova riproducibili presso l’incubatoio di Marta;
- f) la procedura per la fecondazione che deve essere necessariamente eseguita, deve rispondere ai criteri scientifici noti:
 - gli individui catturati saranno separati tra maschi e femmine ed inoltre selezionati secondo necessari requisiti:
 - maschi adulti sani di lunghezza minima compresa tra 35 e 37 cm e peso minimo di 300 gr;
 - femmine adulte sane di lunghezza minima 37 cm e peso minimo 500 gr, emissione delle uova con leggera premitura.

Le operazioni di fecondazione devono essere effettuate presso i locali dell’incubatoio di Marta, il metodo di fecondazione conosciuto con il termine “*a secco*” viene effettuato premendo le uova, all’interno di un contenitore accuratamente pulito, successivamente viene aggiunto il liquido seminale dei maschi. Le uova vengono miscelate delicatamente e viene aggiunta acqua, poi sono lasciate riposare per circa 5 minuti e quindi si effettua una serie successiva di risciacqui con acqua di lago che permettono di eliminare le eventuali impurità residue. Le uova vengono lasciate una notte in acqua di lago e successivamente versate delicatamente all’interno delle bottiglie di Zug dopo aver parzialmente aperto il flusso di acqua, fino alla fine dell’incubazione

- g) a fine giornata la Cooperativa dovrà rendicontare le attività svolte fornendo il nome dei pescatori e i quantitativi pescati all’Ada Lazio Nord - Ufficio Pesca:

PRESO ATTO, infine, che la proposta ricomprende anche l’autorizzazione la commercializzazione del pescato da cui sono state prelevate le uova nel rispetto dell’art. 13, comma 10 (legge R.L. 87/90) purché accompagnato da bolle fiscali recanti la dicitura “*PESCE PROVENIENTE DA FECONDAZIONE ARTIFICIALE. AUTORIZZAZIONE DETERMINAZIONE REGIONALE N° DEL*”. Ad ogni giornata di pesca deve corrispondere una bolla fiscale, copia della quale deve essere tempestivamente consegnata all’Ada Lazio Nord - Ufficio Pesca;

RITENUTO, inoltre, di autorizzare la successiva immissione nel Lago di Bolsena degli stadi larvali di coregone provenienti esclusivamente dall'incubatoio di Marta (VT) con le prescrizioni di seguito riportate:

- la quantità massima ammessa annuale per il Lago di Bolsena è pari a 5 mln. di larve ottenibili incubando circa 8 mln. di uova da contenere in circa 40 vasi di Zug;
- obbligo, per i pescatori soci della Cooperativa Rinascente, di consentire i controlli da parte della Regione o suoi incaricati e di fornire le informazioni necessarie per consentire di attuare il piano di monitoraggio (sforzo di pesca e valori del pescato) e gli interventi di contenimento delle specie invasive ittiche, parte essenziale per l'esercizio della deroga
- obbligo per la Cooperativa di registrare tutte le attività svolte, ed in particolare le entrate di uova e le uscite di avannotti dall'impianto ed i registri conservati, comunicando all'ADA Viterbo il termine della fase di raccolta delle uova e, almeno 5 giorni prima, la data delle immissione degli avannotti nel lago;

DETERMINA

in conformità con le premesse che si intendono integralmente richiamate,

- di autorizzare la Cooperativa di pescatori professionali "Rinascente", con sede legale a Marta (VT) in via Amalasantia, 143/A, la pesca del coregone, a scopo di fecondazione artificiale in epoca di divieto, nel lago di Bolsena per il periodo riproduttivo che va dalla data del presente atto al 31 gennaio 2024;
- autorizzare i soci della Cooperativa "Rinascente" di seguito riportati ad effettuare le operazioni di pesca e le successive fasi di fecondazione presso l'incubatoio di Marta:

COGNOME	NOME	N. LICENZA PESCA	N. BARCA
GAROFOLI	ANDREA	170	VT094
GAROFOLI	GIUSEPPE	1269	VT003
GAROFOLI	MIRCO	1292	VT059
GENTILI	CARLO	1312	VT068
MARINACCI	ROSSANO	175	VT060
MARINACCI	STEFANO	200	VT101
NATALI	GIANFRANCO	198	VT004
NATALI	ROBERTO	1313	VT070
PAPI	DANIELE	1308	VT107
PRUGNOLI	GABRIELE	179	VT063
VOLPI	DOMENICO	1306	VT078

- di prescrivere che siano osservate obbligatoriamente, per lo svolgimento delle attività, le seguenti condizioni:
 - a) la Cooperativa "Rinascente" dovrà fornire un calendario delle giornate in cui saranno effettuare le battute di pesca dei riproduttori di coregone, con indicati gli equipaggi coinvolti;
 - b) le battute di pesca dovranno essere realizzate avvalendosi di non più di tre barche al giorno, con esclusivo uso di reti con maglia non inferiore al 40 e massimo 20 reti per ogni barca;

- c) la pesca dei riproduttori è autorizzata anche nelle aree in cui insistono diritti esclusivi di pesca soltanto se gli aventi diritto forniranno preventivamente specifica autorizzazione scritta alla Cooperativa a all'ADA Lazio Nord;
- d) l'incubatoio di Marta potrà ricevere il pescato dai pescatori autorizzati per le relative giornate;
- e) le operazioni di pesca dovranno cessare non appena sarà raggiunta la quantità massima di uova riproducibili presso l'incubatoio di Marta;
- f) la procedura per la fecondazione che deve essere necessariamente eseguita, deve rispondere ai criteri scientifici noti:
- ✓ gli individui catturati saranno separati tra maschi e femmine ed inoltre selezionati secondo necessari requisiti:
 - ✓ maschi adulti sani di lunghezza minima compresa tra 35 e 37 cm e peso minimo di 300 gr;
 - ✓ femmine adulte sane di lunghezza minima 37 cm e peso minimo 500 gr, emissione delle uova con leggera premitura.
 - ✓ Le operazioni di fecondazione devono essere effettuate presso i locali dell'incubatoio di Marta, il metodo di fecondazione conosciuto con il termine "a secco" viene effettuato premendo le uova, all'interno di un contenitore accuratamente pulito, successivamente viene aggiunto il liquido seminale dei maschi. Le uova vengono miscelate delicatamente e viene aggiunta acqua, poi sono lasciate riposare per circa 5 minuti e quindi si effettua una serie successiva di risciacqui con acqua di lago che permettono di eliminare le eventuali impurità residue. Le uova vengono lasciate una notte in acqua di lago e successivamente versate delicatamente all'interno delle bottiglie di Zug dopo aver parzialmente aperto il flusso di acqua, fino alla fine dell'incubazione
- g) a fine giornata la Cooperativa dovrà rendicontare le attività svolte fornendo il nome dei pescatori e i quantitativi pescati all'Ada Lazio Nord - Ufficio Pesca:
- di autorizzare la commercializzazione del pescato da cui sono state prelevate le uova nel rispetto dell'art. 13, comma 10 (legge R.L. 87/90) purché accompagnato da bolle fiscali recanti la dicitura *PESCE PROVENIENTE DA FECONDAZIONE ARTIFICIALE. AUTORIZZAZIONE DETERMINAZIONE REGIONALE N° DEL*". Ad ogni giornata di pesca deve corrispondere una bolla fiscale, copia della quale deve essere tempestivamente consegnata all'Ada Lazio Nord - Ufficio Pesca;
 - di autorizzare la successiva immissione nel Lago di Bolsena degli stadi larvali di coregone provenienti esclusivamente dall'incubatoio di Marta (VT) con le prescrizioni di seguito riportate:
 - ✓ la quantità massima ammessa annuale per il Lago di Bolsena è pari a 5 mln. di larve ottenibili incubando circa 8 mln. di uova da contenere in circa 40 vasi di Zug;
 - ✓ obbligo, per i pescatori soci della Cooperativa Rinascente, di consentire i controlli da parte della Regione o suoi incaricati e di fornire le informazioni necessarie per consentire di attuare il piano di monitoraggio (sforzo di pesca e valori del pescato) e gli interventi di contenimento delle specie invasive ittiche, parte essenziale per l'esercizio della deroga
 - ✓ obbligo per la Cooperativa di registrare tutte le attività svolte, ed in particolare le entrate di uova e le uscite di avannotti dall'impianto ed i registri conservati, comunicando all'ADA Viterbo il termine della fase di raccolta delle uova e, almeno 5 giorni prima, la data delle immissioni degli avannotti nel lago;

Il presente atto sarà notificato alla cooperativa richiedente e inviato agli organi di controllo.

La presente autorizzazione sarà revocata a seguito di accertamento del mancato rispetto delle condizioni stabilite con il presente provvedimento amministrativo.

Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

IL DIRETTORE
Dott. Roberto Aleandri